

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 186/20/2011

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

A seguito di un accesso presso la sede della società Zucchetti Group l'Agenzia delle Entrate di Lodi ha rilevato che per tre dei dodici dipendenti (Sa. Se., Ga. Di. e Bo. So.) non sussistevano i requisiti per poter beneficiare del credito di imposta per nuove assunzioni di cui all'art.7 della legge 388/2000. Di conseguenza contestava l'utilizzo in compensazione del credito (€ 5.371,21) e chiedeva la restituzione delle somme indebitamente utilizzate per l'anno 2002.

La società, mentre non eccepiva nulla in merito a un dipendente (Bo. So.) contestava la pretesa per gli altri due dipendenti per cui presentava ricorso alla CTP di Lodi. In diritto si contestava l'intervenuta decadenza del potere di agire da parte dell'Agenzia nonché la natura giuridica dell'avviso di recupero.

L'Agenzia delle Entrate con apposita memoria ribadiva che nessun termine di decadenza era esplicitamente previsto nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. Nel merito affermava che, a seguito di regolare documentazione fornita dalla ricorrente, dichiarava legittimo il credito con riferimento al dipendente Ga. Di. con conseguente sgravio di imposta, mentre confermava la pretesa restituzione per gli altri due dipendenti.

La CTP di Lodi, dopo aver dichiarato la validità e l'efficacia dell'atto impugnato in quanto era stato notificato nei termini di rito, entra nel merito della vicenda. Prende atto della mancata impugnazione del recupero del credito in riferimento alla dipendente Bo. So. e della emissione dello sgravio del credito in riferimento alla posizione del dipendente Ga. Di. e con sentenza 97/2/09 del 27 maggio 2009 accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando sussistenti i presupposti di legge per il recupero di imposta per il dipendente Sartori Sergio e legittimo il recupero da parte dell'Ufficio del credito di imposta per l'incremento dei livelli occupazionali relativo al terzo dipendente (Bo. So.).

L'Agenzia delle Entrate di Lodi presenta appello avverso la citata sentenza chiedendone la riforma e la piena conferma dell'operato dell'Ufficio. I giudici prime cure non hanno fatto alcun riferimento alle controdeduzioni dell'Ufficio per cui viene lamentato un vizio di omessa valutazione delle deduzioni stesse. Il Collegio giudicante non avrebbe attentamente valutato la documentazione agli atti e non avrebbe preso in considerazione i dati risultanti nella banca dati dell'Inps. Dall'esame di tali dati emerge che il dipendente Sartori Sergio nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione era dipendente con contratto a tempo indeterminato fino a giugno 2001 della società DEC Informatica spa di Cremona. Pertanto non esistono i requisiti di cui all'art. 7 comma 5 lett. b della Legge 388/2000 (mancato svolgimento di attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi).

Si costituisce in giudizio la società Zucchetti Group che presenta contestualmente appello incidentale. La società concorda con i primi giudici circa la legittimità della spettanza del credito di imposta fruito per il dipendente Sa. Se.. La documentazione prodotta (libretto di lavoro, copie delle buste paga) hanno adeguatamente convinto i primi giudici sul diritto alla agevolazione di cui alla legge 388/2000. La precedente attività lavorativa presso la società DEC Informatica di Cremona del dipendente Sartori Sergio era specificata con qualifica di programmatore analista di 3° livello con contratto di formazione lavoro art.3 L. 863/84 cioè lavoro a tempo determinato a tutti gli effetti. Di conseguenza quanto risulta presso gli archivi Inps dovrebbe attribuirsi a errori di denuncia da parte del precedente datore di lavoro.

Con ulteriore memoria dell'8 novembre u.s. la società Zucchetti Group presenta domanda di rinvio della discussione onde poter vagliare l'adesione al recente condono (ex art.39, comma 12, D.Lgs. 98/2011).

APPELLO INCIDENTALE. La società Zucchetti Group respinge la parte della sentenza impugnata laddove afferma che nel caso di specie non si è verificata la decadenza dell'Amministrazione Finanziaria per la notifica dell'atto impugnato. Con una lunga disquisizione circa la differenza tra "avvisi di recupero" e "atti di recupero" ritiene che nel caso in specie l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto emettere un apposito atto di recupero motivato notificandolo con le modalità previste dall'art.60 del DPR 600/1973.

L'illegittimità dell'atto posto in essere dall'Ufficio troverebbe ulteriore conferma dall'applicazione della nuova e specifica disposizione contenuta nell'art.27, commi 16 e 17 del D.Lgs. 29.11.2008, n.185 (L. n.2/2009). In base a tale disposizione il recupero dei crediti compensati in anni per i quali è ormai decorso il termine per l'accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. Pertanto i crediti di imposta utilizzati nell'anno 2002 potevano essere recuperati entro il 31.12.2007 mentre la notifica è avvenuta il 17.10.2008.

In conclusione si chiede a questa Commissione di rigettare l'appello principale dell'Ufficio e nel contempo, in accoglimento dell'appello incidentale, si chiede di dichiarare l'Amministrazione Finanziaria decaduta dal diritto di procedere al recupero del credito di imposta i quanto posto in essere oltre i termini di decadenza.

Il Collegio respinge la richiesta della Zucchetti Group tendente ad ottenere un rinvio dell'udienza in quanto il contenzioso in oggetto non rientra tra quelli di cui al citato decreto 98/2011 e pertanto la domanda di condono è improponibile. Conferma quanto già riconosciuto dai primi giudici circa le prove che attestano il diritto alla detrazione per il dipendente Sartori Sergio. La documentazione prodotta, costituita dal libretto di lavoro e dalle buste paga attestanti la qualifica del dipendente nei 24 mesi antecedenti l'assunzione presso la Zucchetti Group sono sufficienti ad attestare che il precedente rapporto di lavoro non era "a tempo indeterminato" per cui l'attribuzione del beneficio di legge è legittima.

Si respinge l'appello incidentale della Zucchetti Group. La richiesta di illegittimità dell'atto posto dall'Ufficio non è accoglibile. Infatti non esistono termini di decadenza per la verifica delle condizioni di legge per il diritto alla detrazione di imposta di cui alla legge 388/2000 per l'incremento dell'occupazione. Se proprio si vuole individuare un termine ultimo entro il quale l'Ufficio poteva far valere le proprie ragioni occorre fare riferimento semmai all'istituto della prescrizione. Di conseguenza l'atto di recupero appare legittimo.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione respinge gli appelli e conferma la sentenza di primo grado. Spese Compensate.